

Regione Toscana
Comitato Regionale per le Comunicazioni
corecom toscana

Programma di attività 2007

Approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 46 del 12/06/2007

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana, disciplinato dalla legge regionale 25 giugno 2002 n. 22, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e svolge anche compiti istruttori per conto del Ministero delle Comunicazioni.

Tra le funzioni gestionali, si segnalano quelle relative all'accesso radiofonico e televisivo regionale e l'istruttoria per la concessione dei contributi ministeriali alle emittenti televisive locali. Di particolare delicatezza sono i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto della legge 28/2000 ("par condicio") in occasione delle campagne elettorali politiche, amministrative e referendarie.

Ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale il Programma di attività per l'anno successivo, contenente l'indicazione delle indagini, delle ricerche, dei seminari e delle manifestazioni che si intendono realizzare per svolgere un'attività conoscitiva d'ausilio per la formazione delle politiche di comunicazione in Toscana e che consenta una conoscenza approfondita del comparto delle comunicazioni nel quadro della società e dell'economia regionali.

Dal 1 gennaio 2007 le quattro funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (risoluzione delle controversie tra utenti e operatori dei servizi di telecomunicazioni, tutela dei minori, diritto di rettifica e vigilanza sui sondaggi) sono passate dalla gestione sperimentale, iniziata il 29 gennaio 2004, alla gestione in via definitiva.

I componenti del Corecom della Toscana in carica dall'ottobre 2006 sono:

Marino Livolsi (Presidente), Leopoldo Provenzali (Vice Presidente), Vincenzo Caciulli, Cristina Gimignani, Michele Magnani, Enzo Martinelli, Daria Giorgina Risaliti.

La struttura di supporto al Corecom, presso la Direzione Generale del Consiglio Regionale della Toscana, è composta da:

Marinella Romoli (responsabile), Giacomo Amalfitano (posizione organizzativa), Sabrina Barbieri, Mario Ginanni, Elisabetta Gonnelli, Antonella Gori, Daniela Mischi, Marzia Montalti.

Corecom della Toscana
Piazza San Lorenzo, 2
50123 Firenze
www.corecom.toscana.it
corecom@corecom.toscana.it

Programma di attività 2007 del Corecom Toscana

**Approvato dal Comitato nella seduta del 28 febbraio 2007
e in attesa di approvazione da parte del Consiglio regionale**

Indice

- 9 **Presentazione**
- 13 **Prima sezione - Funzioni proprie**
 - 1. **Funzioni derivanti dalla legislazione nazionale e regionale**
 - 1.1. Comunicazione politica e istituzionale
 - 1.2. Accesso radiotelevisivo
 - 1.3. Sostegno alle imprese
 - 2. **Attività di studio, ricerca e documentazione**
 - 2.1. Centro di Documentazione sui Media
 - 2.2. Comunicazione esterna
 - 2.3. Pubblicazioni
 - 2.4. Indagini e ricerche
 - 2.5. Tutela dei minori
 - 2.6. Convegni e seminari
 - 2.7. Tavolo tecnico per il miglioramento del segnale Rai in Toscana
- 29 **Seconda sezione - Funzioni delegate**
 - 1. Controversie tra utenti e operatori dei servizi di telecomunicazione
 - 2. Tutela dei minori
 - 3. Diritto di rettifica
 - 4. Vigilanza sui sondaggi
- 35 **Risorse finanziarie assegnate al Corecom per l'anno 2007**
- 39 **Allegato 1 - Disegno di legge Gentiloni**
- 49 **Allegato 2 - Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai**

Presentazione

Presentazione

Il Corecom inizia il suo secondo quinquennio di attività. Dopo il periodo di sperimentazione e di assestamento delle attività condotte dal precedente Comitato, sotto la guida del suo presidente, Prof. Omar Calabrese, si apre un nuovo ciclo caratterizzato da un allargamento delle competenze e degli impegni che intendiamo assumerci. Un impegno che nasce da un duplice ordine di motivi.

Il primo riguarda l'invito del Consiglio Regionale ad operare per favorire lo sviluppo di un moderno sistema regionale delle comunicazioni che sia occasione anche di occupazione in un settore che conoscerà un sicuro sviluppo futuro. Inoltre, il Corecom si impegnerà in un costante intervento informativo verso gli operatori del settore e i cittadini secondo una strategia di correttezza, trasparenza e affidabilità specialmente per quanto attiene alla produzione mediale rivolta alle fasce di utenti deboli (minori, anziani, ecc.) e alle tematiche non immediatamente volte allo spettacolo e all'evasione. La "qualità" della programmazione non è solo problema da trattare a livello nazionale, ma può e deve essere affrontato anche a livello regionale.

Per il quinquennio che ha inizio il Corecom della Toscana si impegna in particolare in:

a) un'attività ancora più assidua tale da rendere effettivo l'esercizio sul territorio di tutte le deleghe già assegnate dall'Autorità (ad esempio implementando l'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva finalizzata al rispetto della par condicio anche in periodi non elettorali, prestando una particolare attenzione ai minori e altre fasce deboli di utenti) e l'attribuzione delle altre attività delegabili (vigilanza sulla pubblicità istituzionale degli enti pubblici, gestione a livello locale del Registro degli operatori della comunicazione);

b) potenziare l'attività di consulenza a Giunta e Consiglio regionale sulla base di loro richieste o sollecitazioni come anche previsto dalla Legge regionale 22/2002 (Titolo IV. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni. Capo I°, in particolare art. 29 sulle "funzioni proprie" del Comitato) anche attraverso indagini e ricerche su effetti, pubblici di riferimento, "domanda" di servizi di informazione, ecc.

Il secondo motivo è che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è in procinto di emanare un nuovo elenco delle deleghe da affidare ai Corecom regionali. È noto che, oltre alle funzioni delegate dall'Autorità, i Corecom svolgono un'attività di consulenza, gestione e vigilanza nel settore della comunicazione per la Regione.

In questa prospettiva, il Corecom intende avviare una riflessione su una nuova e possibile legge regionale da sottoporre, ovviamente, agli organi competenti della Regione Toscana, che riveda le funzioni attribuite al Corecom sulla base di un'analisi di quelle che attualmente svolge, di quelle non più attuali, e di quelle che potrà svolgere in un quadro normativo coerente e aggiornato.

In questo spazio si aprono molte e interessanti prospettive di lavoro che sono elencate nella parte del Programma dedicata alle attività di studio, ricerca e documentazione, mentre nella

prima parte sono segnalate le iniziative che si riferiscono, più propriamente, alle funzioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale.

Si tratta, così, di meglio attrezzarci per i compiti più tradizionali (ad esempio tendendo alla informatizzazione della procedura di gestione delle controversie tra cittadini e gestori dei servizi di telecomunicazioni o alla digitalizzazione dei prodotti mediali da monitorare) e di mettere a punto nuove attività nel campo della ricerca e della formazione, che aiutino a fornire indicazioni concrete agli operatori e indicazioni ai cittadini (in difesa dei loro diritti, come genitori, ecc.).

Inoltre il Corecom intende avviare un'attenta riflessione sui mutamenti che le nuove tecnologie, in chiave di convergenza tra i vari mezzi - in particolare Internet e la telefonia mobile -, nuovi prodotti, contenuti, pubblici, comportano dal punto di vista dell'uso da parte dei pubblici, in particolare i più giovani, non sempre in chiave virtuosa.

In questa prospettiva è nostra intenzione cercare una sempre maggiore collaborazione con chi opera nel vasto campo della comunicazione: con le Università e gli altri Enti o Associazioni che si occupano di ricerca e formazione sul territorio, con chi è impegnato a comunicare ai cittadini, secondo trasparenza e impegno politico, l'attività della Regione nei vari campi in cui essa opera, le Associazioni culturali, le Associazioni dei consumatori, il Difensore civico, e così via. A questo scopo, per dare chiari e utili contenuti alla propria attività, il Corecom intende operare attraverso una serie di incontri sistematici con i diversi potenziali utenti, per progettare iniziative di comunicazione e di riflessione sui problemi della comunicazione. Ad esempio, da quest'anno, intendiamo segnalare con un premio apposito le emittenti televisive che si sono distinte per una particolare attenzione per le tematiche sociali e programmi specializzati per i minori.

È nostro preciso impegno che il Corecom della Toscana si muova nella prospettiva di una sempre maggior attività nel servizio al pubblico (sulla base delle concrete esigenze e richieste provenienti dal territorio) non limitandosi alle funzioni di controllo e verifica della comunicazione mediale secondo le leggi e i regolamenti vigenti o le indicazioni dell'Autorità che pure restano impegno inderogabile della sua attività.

Prima sezione
Funzioni proprie

Prima sezione

Funzioni proprie

Le funzioni proprie che il Corecom svolge si dividono in quelle “ricorrenti”, che derivano dalla legislazione nazionale e regionale, e quelle che di anno in anno il Comitato decide di realizzare di sua iniziativa o su richiesta di Giunta e Consiglio regionale. Queste ultime attività, che comprendono tutto il campo della ricerca, della formazione e della documentazione, hanno anche l’obiettivo di migliorare la realizzazione delle funzioni ricorrenti e delegate dall’Autorità, con sperimentazioni e indagini atte a meglio comprendere i problemi e a suggerire iniziative a chi è impegnato professionalmente nel settore.

1. Funzioni derivanti dalla legislazione nazionale e regionale

Le funzioni che discendono dalla legislazione regionale e nazionale riguardano attività di vigilanza, monitoraggio e istruttoria su diversi ambiti tematici e mediali. Le quattro macroaree tematiche principali sono:

- 1.1 Comunicazione politica e istituzionale
- 1.2 Accesso radiotelevisivo
- 1.3 Sostegno alle imprese

1.1 Comunicazione politica e istituzionale

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e di vigilanza del Corecom della Toscana sul sistema dei media locali, sia durante che fuori i periodi di campagna elettorale o referendaria, una parte preponderante è quella che riguarda la comunicazione politica ed istituzionale, sia in qualità di organo di consulenza della Regione, che come organo funzionalmente decentrato dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

In particolare, le attività relative a questa macroarea tematica sono:

1.1.1 Attività istruttorie e di controllo relative all’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Si tratta dell’applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 così come modificata dalla legge 313/2003, dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti private locali e integrata per ciascuna elezione da specifiche delibere di attuazione emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ai Comitati regionali per le comunicazioni, in quanto organi funzionali dell’Autorità, sono affidati compiti di istruttoria sugli spazi resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, la determinazione e la ripartizione dei messaggi autogestiti gratuiti da trasmettere (con il relativo sorteggio), il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti.

Inoltre, particolarmente delicate sono le funzioni di controllo, che comprendono il monitoraggio delle trasmissioni, l’istruttoria su eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni, la ricerca di accordi in caso di contenziosi e una attività di informazione alle emittenti locali in ogni fase della campagna elettorale. Tali attività riguardano, per alcuni aspetti, anche il periodo non elettorale.

Dopo l'intensa attività di vigilanza e controllo svolta nel 2006 in occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche ed amministrative e per la campagna referendaria, il Corecom della Toscana può contare ormai su una diretta esperienza di monitoraggio e su una proficua rete di relazioni con i soggetti politici e con le emittenti radiofoniche e televisive regionali.

Nel 2007 è prevista una tornata elettorale nella primavera che coinvolgerà anche 21 amministrazioni locali della Toscana, tra le quali 3 capoluoghi di provincia (Carrara, Pistoia, Lucca), con una estensione della par condicio a tutta la regione.

Il sistema di videoregistrazione digitale della programmazione delle televisioni locali messo in piedi in collaborazione con Mediateca Regionale Toscana consentirà di monitorare le campagne elettorali con strumenti adeguati per intervenire con tempestività ed efficacia nel caso di segnalazioni o accertamenti d'ufficio di violazioni alla normativa vigente e prevedere eventuali approfondimenti specifici.

In programma per il 2007 vi è anche la predisposizione di una sorta di *vademecum* per le emittenti e per i soggetti politici che aiuti i soggetti protagonisti delle campagne elettorali ad orientarsi nel complesso sistema di adempimenti previsti nel corso delle campagne elettorali e referendarie.

Per quanto riguarda i periodi non elettorali, il Corecom interverrà su segnalazione delle parti interessate per acquisire e valutare le trasmissioni oggetto di presunte violazioni della normativa sulla par condicio. Inoltre, il Corecom chiederà alla Commissione Parlamentare di vigilanza sulla Rai l'acquisizione dei dati eventualmente disponibili sul monitoraggio dei telegiornali della sede regionale Rai, al fine di verificare il rispetto dell'equilibrio tra le diverse forze politiche presenti nella regione, oltre a fornire un quadro sulle tematiche più trattate a livello sociale e politico. In caso di disponibilità dei dati, il Comitato è disponibile ad illustrarli ai soggetti interessati.

1.1.2 Trasmissione delle tribune politiche tematiche regionali

Le tribune politiche tematiche regionali, disciplinate dalle delibere del 21 giugno 2000 e del 15 maggio 2002 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sono spazi riservati dalla Testata Servizi Parlamentari della Rai regionale a trasmissioni settimanali di 30 minuti sulla terza rete, alle quali seguono sette minuti e mezzo di messaggi autogestiti delle forze politiche. In Toscana le trasmissioni sono regolarmente iniziate il 9 settembre 2002. Al Corecom compete la scelta dei temi da trattare nelle tribune (che viene effettuata, d'intesa con le forze politiche, con riunioni mensili o bimestrali) e, applicando i criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare di Vigilanza, l'individuazione dei soggetti politici che hanno diritto di partecipare alle tribune, nonché la ripartizione del tempo tra gli stessi per ciascuna trasmissione. Inoltre il Corecom, attraverso un *software* appositamente predisposto dall'ufficio e secondo le disposizioni previste dalle delibere citate, effettua il sorteggio per determinare l'ordine di trasmissione dei messaggi autogestiti. Si tratta di una vera e propria delega da parte della Com-

missione parlamentare perché la delibera del 15 maggio 2002 stabilisce che “per la tribune regionali le funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sono rimesse ai Corecom”, ai quali compete anche la soluzione di eventuali questioni circa l’interpretazione e l’applicazione della delibera stessa.

Le tribune devono essere interrotte in occasione delle campagne elettorali e referendarie e per il 2007 si deve considerare l’interruzione che dovranno subire in occasione delle elezioni amministrative di primavera, che vedranno coinvolte anche i Comuni capoluogo di Carrara, Pistoia e Lucca.

1.1.3 Monitoraggio delle trasmissioni istituzionali del Consiglio regionale

Il monitoraggio delle trasmissioni istituzionali del Consiglio regionale è un’attività che il Corecom ha iniziato a svolgere a partire dal 2002, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con un ruolo previsto all’interno delle convenzioni con le emittenti televisive individuate per la produzione e messa in onda delle trasmissioni stesse. Obiettivo del monitoraggio è la verifica del rispetto della par condicio tra le diverse coalizioni e i gruppi consiliari e di alcuni parametri di carattere qualitativo previsti dalle convenzioni. Fino alla fine della passata legislatura il Corecom ha trasmesso trimestralmente all’Ufficio di Presidenza *report* con i risultati del monitoraggio, dai quali si ricava un sostanziale equilibrio nella rappresentazione dei vari soggetti politici e qualche criticità dal punto di vista della qualità delle trasmissioni.

Con l’inizio dell’ottava legislatura e le nuove convenzioni per le trasmissioni istituzionali del Consiglio, il Corecom ha proseguito la sua attività di monitoraggio all’interno di un rapporto di collaborazione con l’Ufficio stampa del Consiglio. Nel 2006 è stato costituito un gruppo di lavoro misto Corecom – Ufficio stampa che ha ridefinito le schede di analisi e prodotto un *report* sperimentale composto di un’analisi quantitativa sul rispetto della par condicio, e di un’analisi qualitativa sui temi trattati, sul *focus* delle notizie trattate, sugli aspetti relazionali tra i diversi soggetti presenti.

Per il 2007 il Corecom ritiene utile un confronto con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio sugli obiettivi e i parametri del monitoraggio del rispetto della par condicio nelle trasmissioni istituzionali del Consiglio regionale, e sulle modalità di presentazione dei risultati agli interlocutori istituzionali.

1.1.4 Vigilanza sulla diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di ricerche e sondaggi promossi o realizzati dalla Regione

L’articolo 16 della legge regionale 25 giugno 2002 numero 22 affida al Corecom la vigilanza sulla diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi commissionati dalla Regione sui mezzi di comunicazione di massa.

Nel 2007, sempre grazie al sistema di videoregistrazione digitale, sarà possibile effettuare controlli a campione sull’emittenza televisiva regionale e, per quanto riguarda l’editoria tradizionale, sarà richiesta all’Ufficio stampa del Consiglio re-

gionale una rassegna stampa tematica per monitorare le testate locali e regionali, quotidiane e periodiche. Nel corso del 2007 sarà opportuno, infine, avviare il lavoro di inventariazione e monitoraggio dei principali siti internet a carattere informativo a livello regionale e locale.

1.2 Accesso radiotelevisivo

Il Corecom, in base alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è competente in materia di trasmissioni dell'accesso, uno spazio di 30 minuti che vanno in onda su Rai Tre ogni martedì dalle 8,30 alle 9,00 a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose...) per attività di comunicazione.

Al Corecom competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti sopra indicati, nonché le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso, secondo il regolamento approvato il 12 febbraio 2002, modificato con Delibera n.4 del 23/04/2004 e con Delibera n.13 del 14/12/2004. Il piano dei programmi dell'accesso viene definito per ogni trimestre e viene inserito, per lo stesso periodo, nel palinsesto delle trasmissioni della Sede Regionale RAI.

Per il 2007 il Corecom, oltre a proseguire nella gestione delle trasmissioni dell'accesso sulla Rai regionale, si pone l'obiettivo di comunicare in modo più ampio le modalità di partecipazione ai soggetti che ne hanno diritto, con particolare riferimento ai giovani, e di avviare il progetto relativo ai cosiddetti "programmi della partecipazione", che prevedono di allargare il concetto di "accesso" anche alle emittenti private. Lo scopo è di ampliare il bacino potenziale dei soggetti che hanno diritto all'accesso, sia dal punto di vista territoriale, incentivando la partecipazione da parte di chi opera nelle province più lontane dal capoluogo, che da quello qualitativo, innalzando il livello delle trasmissioni stesse per renderle più fruibili da parte dei telespettatori. Il Corecom si attiverà anche come organo di consulenza per assistere chi non ha consuetudine con questo tipo di comunicazione. Dopo aver svolto un incontro con le emittenti locali e i soggetti che hanno diritto all'accesso presenti sul territorio regionale, sarà definito un progetto operativo di fattibilità e stabiliti gli opportuni contatti con la Giunta e il Consiglio regionale per trovare le fonti di finanziamento necessarie all'avvio sperimentale dei "Programmi della partecipazione".

1.3 Sostegno alle imprese

Le televisioni locali che vogliono beneficiare dei contributi ministeriali ex art. 45 comma 3 della legge 448/98 devono presentare domanda al Corecom, che ha la funzione di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e di predisporre la relativa graduatoria per la ripartizione delle somme stanziare. Sul sito del Comitato, nella sezione "Sostegno alle imprese", sono disponibili informazioni sui principali bandi finalizzati al sostegno delle imprese che operano nel settore della comunicazione in Toscana. I bandi sono suddivisi tra regionali, nazionali e comunitari. Il Corecom ha poi il compito di esprimere un parere tecnico sui progetti di investimento volti allo sviluppo del sistema dell'informazione locale presentati nell'ambito del Piano triennale per la Comunicazione della Regione Toscana, che prevede anche aiuti annuali alle imprese della comunicazione e dell'informazione a sostegno della formazione del personale.

1.3.1 Elaborazione delle graduatorie per i contributi alle emittenti televisive locali

L'art. 45 comma 3 della legge 448/1998 (finanziaria 1999) e le successive leggi finanziarie prevedono stanziamenti finalizzati al sostegno dell'emittenza ed alla incentivazione dell'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il Ministero delle Comunicazioni, con il decreto ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004 concernente il "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni", ha affidato ai Corecom i seguenti compiti:

1. accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo;
2. predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali che sono state ammesse ai contributi;
3. riscontrare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e verificare analiticamente i dati contabili di alcune tipologie di aziende.

Dal 2005 il Corecom acquisisce i bilanci delle imprese direttamente dalle Camere di Commercio, anziché chiederli ai soggetti interessati, adeguandosi così alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. Dal 2006, inoltre, i certificati di regolarità contributiva (D.U.R.C.) vengono acquisiti per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Nel 2007 il Corecom della Toscana si attiverà per una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi, con la precisa richiesta di parametri che tengano conto della qualità della produzione delle tv locali, con particolare attenzione ai minori, alle tematiche sociali, all'autoriproduzione. Inoltre si terrà conto dell'effettiva presenza e attività nella regione Toscana delle emittenti richiedenti. Tutto questo verrà segnalato in occasione di una manifestazione in cui verrà lanciato il premio "La buona televisione" (vedi il precedente punto 1.2.1).

I contributi nazionali stanziati per il 2007 dovrebbero essere pari a quasi 89 milioni di euro, che si tradurranno per la Toscana in circa 5 milioni di euro.

1.3.2 Pareri alla Fidi Toscana sulle richieste di contributo da parte delle imprese di comunicazione

La legge regionale 25 giugno 2002 numero 22 disciplina l'accesso alle agevolazioni finanziarie che la Regione destina allo sviluppo del sistema dell'informazione locale. La gestione delle istruttorie per l'accesso ai finanziamenti è affidato a Fidi Toscana S.p.A., mentre il Corecom ha il compito di fornire un parere non vincolante sui progetti oggetto della richiesta di contributo e di verificare e certificare l'iscrizione delle imprese negli elenchi indicati nel bando che disciplina l'accesso ai finanziamenti. L'approvazione del Piano generale della comunicazione 2007 dovrebbe definire gli ambiti di intervento del Corecom nel contesto dei nuovi bandi di finanziamento dei progetti delle emittenti locali.

1.3.3 Aggiornamento e gestione Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale

Anche nel 2007 il Corecom curerà l'aggiornamento e la gestione dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e dell'editoria locale, istituito con la L.R. 62/97 (comma 1, art.41 legge regionale 22/02). L'attività implica non solo l'istruttoria delle domande e il periodico aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale ma anche la consulenza alle imprese per la predisposizione di tutta la documentazione occorrente.

Per quanto riguarda la "Guida alla comunicazione in Toscana", il Corecom gestirà nel 2007 l'aggiornamento dei dati attualmente presenti *on line* sul proprio sito web e lavorerà per un ulteriore allargamento del numero degli iscritti alla Guida, cercando di raggiungere quei soggetti che operano nel settore della comunicazione ma oggi non fanno parte della Guida.

2. Attività di studio, ricerca e documentazione

Oltre alle attività “ricorrenti”, derivanti dalla normativa nazionale e regionale, e alle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, trattate nella successiva sezione, il Corecom svolge ogni anno di propria iniziativa alcune attività di studio, ricerca e documentazione che hanno da sempre costituito una parte centrale del programma di attività del Corecom toscano. Anche nel 2007 questo ruolo di ricerca sul territorio per acquisire elementi di conoscenza sull’ampio settore della comunicazione proseguiranno, con l’obiettivo di fornire agli interlocutori istituzionali (Giunta e Consiglio regionale e Autorità nazionale) indagini che consentano di intervenire con tempestività e competenza.

- 2.1 Centro di Documentazione sui Media
- 2.2 Comunicazione esterna
- 2.3 Indagini, ricerche e pubblicazioni
- 2.4 Convegni e seminari
- 2.5 Tavolo tecnico per il miglioramento del segnale Rai in Toscana

2.1 Centro di Documentazione sui Media

Il Centro di Documentazione sui Media del Corecom della Toscana è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per tutti coloro che hanno la necessità di approfondire le tematiche della comunicazione. In particolare la progressiva specializzazione nelle aree di interesse del Corecom (comunicazione pubblica e politica, editoria, giornalismo e pubblicità, nuovi media, radio e tv, teoria della comunicazione e diritto dell’informazione) e l’integrazione con i cataloghi delle biblioteche della Regione Toscana (COBIRE) ha consentito al Centro di crescere sia dal punto di vista quantitativo (1.300 monografie catalogate, 23 periodici in abbonamento, oltre a numerosi “materiale grigio”, come atti di convegni, pubblicazioni di altri Corecom o enti pubblici, tesi di laurea) che da quello qualitativo, con l’aggiunta di servizi verso gli utenti interni ed esterni. A questo si aggiunge il cosiddetto catalogo “virtuale”, che permette di verificare la presenza di un documento anche presso altre biblioteche facenti capo alla Regione Toscana. Le biblioteche censite sono: la Biblioteca del Centro di documentazione sui media; Biblioteca del Consiglio regionale; Biblioteca della Giunta regionale; Mediateca regionale toscana.

Tutte le attività del Centro di Documentazione sono consultabili interamente sul sito internet del Corecom. L’adesione al COBIRE ci ha permesso di inserire l’elenco delle riviste possedute anche nella pubblicazione “Catalogo collettivo dei periodici”, edizione 2005 e in un video promozionale sulle biblioteche della Regione Toscana, dando in questo modo ampia visibilità al Centro.

Oltre alle attività di gestione dei testi e reperimento di materiale grigio, il Centro proseguirà nel 2007 la produzione dei seguenti servizi:

- *bollettino delle segnalazioni bibliografiche*: materiale edito e non che si propone al Comitato di acquisire;
- *bollettino delle nuove acquisizioni*: l’elenco del materiale acquisito nell’ultimo trimestre;
- *spoglio delle riviste*: l’elenco degli articoli di maggior interesse presenti nelle riviste

in abbonamento. Gli articoli sono suddivisi per aree tematiche (Nuovi Media; Teoria della Comunicazione e Diritto dell'informazione; Editoria, Giornalismo e Pubblicità; Comunicazione Pubblica e Politica; Radio e Tv; Gestori Telefonici);

- *rassegna stampa tematica*: vengono raccolti quotidianamente gli articoli presenti sui maggiori quotidiani (anche tramite l'utilizzo della rassegna *on line* del Consiglio) ed organizzati e archiviati per aree tematiche; dal febbraio 2007 è prevista inoltre l'attivazione di una specifica rassegna stampa per il Corecom realizzata dall'ufficio stampa del Consiglio;

- *bibliografie tematiche*: si tratta di ricerche bibliografiche su temi specifici di interesse del Corecom ed eventualmente sollecitate dagli utenti del Centro. Per il 2007 sono già in programma bibliografie su "Televisioni ed Europa" e "Servizio pubblico radiotelevisivo".

Tra gli obiettivi del 2007 condivisi con il COBIRE ci sono inoltre l'adozione di un *software* comune per la catalogazione e la gestione amministrativa dei *record* catalografici, un'attività cooperativa catalografica da svolgere insieme alle altre strutture di documentazione del Consiglio della Regione Toscana, il cosiddetto "*reference cooperativo*", ossia la partecipazione al "chiedi in biblioteca" sulle tematiche di competenza del Centro di documentazione (media e comunicazione) e la condivisione di risorse in linea, come l'utilizzo di riviste elettroniche o banche dati COBIRE attraverso un accesso *on line*.

2.2. Comunicazione esterna

La comunicazione esterna del Corecom toscano può contare su diversi canali, che vanno a integrarsi in un flusso coerente e coordinato verso i referenti istituzionali e l'utenza.

La *brochure* di presentazione delle attività del Corecom, realizzata nel 2005, verrà aggiornata nel 2007 con la scheda sul nuovo Comitato e sulla Struttura di assistenza, che ha subito qualche aggiustamento.

È previsto inoltre l'inserimento negli elenchi delle Pagine Bianche di uno spazio visibile e autonomo del Corecom per tutti quegli utenti che, in particolare per le attività di conciliazione con i gestori dei servizi di telecomunicazione, hanno necessità di mettersi in contatto con gli uffici della struttura di assistenza al Corecom.

Anche il sito web del Comitato è ormai diventato uno strumento di fondamentale supporto al lavoro d'ufficio e di informazione e servizio verso gli utenti esterni, e nel 2007 verrà consolidato, continuando a trasferire in rete tutto il patrimonio di conoscenze e i risultati delle attività del Corecom.

Le altre iniziative che caratterizzano il Corecom dal punto di vista della comunicazione esterna sono:

- Sezione *Novità* sul sito web: dallo spoglio quotidiano di giornali, *newsletter* e siti web sulla comunicazione viene incrementata la pagina del sito delle *News*, indirizzata a tutti coloro che operano nel mondo della comunicazione per fornire informazioni sintetiche su questioni quali i contributi all'emittenti, la normativa di settore, direttive della Comunità Europea, Circolari dell'Autorità, scadenze di legge, etc.

- Sezione *Bandi e concorsi* sul sito web: la pagina dei Bandi e concorsi fornisce, invece, informazioni utili, soprattutto a studenti, per tutto ciò che riguarda i corsi di laurea, di formazione o i *master* e per gli operatori per ciò che riguarda i finanziamenti comunitari e

non;

- *Newsletter* trimestrale sulle attività del Centro di Documentazione e del Corecom, indirizzata ad una *mailing list* selezionata di “addetti ai lavori”, docenti, referenti interni al Consiglio; nel 2007 verrà progettata e realizzata una versione cartacea della *newsletter* da trasmettere ad alcuni destinatari istituzionali.

2.3 Indagini, ricerche e pubblicazioni

Nel 2007 è prevista la conclusione delle seguenti indagini avviate nel 2006:

2.3.1 L'editoria culturale in Toscana

Si tratta di un censimento delle riviste culturali edite nella nostra regione, in particolare quelle che nascono dall'associazionismo e dalla piccola editoria, mettendo in evidenza gli editori, i temi trattati, le strutture produttive.

2.3.2 Le trasformazioni del lavoro giornalistico. II fase

L'indagine nasce come seconda fase della più complessa ricerca sulle trasformazioni del lavoro giornalistico in Toscana, progettata dal Corecom per conoscere meglio quali siano le figure professionali del variegato mondo giornalistico che quotidianamente realizzano i prodotti informativi nella nostra regione. Questa fase dell'indagine si propone di ricostruire, attraverso metodologie quantitative e qualitative, l'identità degli effettivi produttori dell'offerta giornalistica delle principali testate a carta stampata della Toscana, al fine di tracciare un quadro delle caratteristiche professionali degli autori degli articoli.

2.3.3 La lettura della stampa quotidiana in Toscana

La ricerca sulla lettura della stampa quotidiana in Toscana, che si colloca nel percorso di approfondimento delle indagini sui consumi mediali dei toscani (internet, ascolti radiofonici e televisivi, lettori della *free press*...) prevede un'indagine sulle abitudini e sulle tipologie di lettura dei quotidiani nella nostra regione, mettendo a confronto i lettori della stampa a pagamento con quelli della stampa gratuita.

2.3.4 Monitoraggio qualitativo sulla produzione e sul consumo della comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Toscana

Entro aprile 2007 è prevista la conclusione dell'indagine “Monitoraggio qualitativo sulla produzione e sul consumo della comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Toscana”, progettata e avviata nel 2006.

Si tratta di una ricerca fortemente innovativa dal punto di vista della verifica dell'efficacia delle azioni comunicative del Consiglio regionale, poiché attraverso tre *focus group* (giovani e due fasce di età di adulti), interviste ai consiglieri, ai dirigenti delle strutture di comunicazione e ai responsabili delle emittenti, e un'analisi sul linguaggio delle trasmissioni, verrà indagata la corrispondenza tra le finalità comunicative del Consiglio regionale e l'effettiva percezione da parte dei

cittadini toscani, con l'obiettivo di fornire un servizio di eventuale ricalibrazione della comunicazione esterna per chi, in Consiglio e nelle strutture di assistenza, deve progettarne gli indirizzi e le modalità operative di realizzazione.

L'indagine avrà anche ricadute positive sull'attività del gruppo di monitoraggio delle trasmissioni istituzionali del Consiglio, consentendo di ricavare indicazioni metodologiche utili alla ridefinizione delle schede di analisi e alla predisposizione dei *report* trimestrali quantitativi e qualitativi.

Nel 2007 è prevedibile uno sviluppo dell'indagine considerando un approfondimento empirico relativo alla comunicazione istituzionale della Regione Toscana.

Le nuove indagini in programma nel 2007 sono:

2.3.5 Monitoraggio delle trasmissioni di approfondimento sportivo sulle tv locali

Si tratta di un monitoraggio sperimentale su 9 giorni delle trasmissioni di punta di "calcio parlato" delle principali emittenti toscane. Ciò in ottemperanza all'invito del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dopo i noti episodi di violenza allo stadio di Catania. È parso necessario far partire la ricerca da subito, prima che la tematica potesse perdere di rilevanza nell'agenda della discussione pubblica. L'avvio del monitoraggio in tempi così rapidi è stato possibile grazie al già citato sistema di videoregistrazione digitale messo in piedi negli anni scorsi.

2.3.6 Approfondimento sulla disciplina del Corecom nella legislazione regionale

Partendo dall'indagine svolta nel 2006 sul "Corecom della Toscana tra legislazione regionale, prassi e prospettive di riforma", nel 2007 il Corecom, anche all'interno dell'articolazione delle competenze nella Conferenza nazionale dei Presidenti dei Corecom, svolgerà un ulteriore approfondimento, grazie ad una qualificata consulenza giuridica, con l'obiettivo di definire una proposta articolata per una nuova e comune disciplina dei Corecom, sia come organi funzionali dell'Autorità, che come organi di consulenza delle Regioni. In particolare, la proposta potrà servire alla stesura di una nuova legge regionale di disciplina del Comitato nel più ampio contesto della normativa regionale della comunicazione, individuando quelle attività della L.R. 22/2002 per le quali è di fatto cessata la competenza, e quelle che possono costituire il nucleo del futuro ruolo del Corecom come Autorità regionale nel settore della comunicazione.

2.3.7 Ricognizione dell'offerta digitale terrestre e satellitare in Toscana

Sulla base dei risultati dell'indagine 2005 del Corecom, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Siena, i dati raccolti verranno aggiornati attraverso incontri con gli operatori e strumenti di indagine telefonica per comporre un quadro coerente dell'offerta televisiva digitale in Toscana.

2.3.8 Indagine sul contenzioso fra utenti e gestori di telefonia

Nel corso del 2007 riteniamo opportuno e necessario realizzare un'indagine conoscitiva sul contenzioso in essere, in Toscana, tra utenti e i diversi gestori e operatori di telefonia. Oltre a fornire un quadro di riferimento generale, l'indagine servirà a supporto delle scelte da compiersi per lo sviluppo del servizio di conciliazione offerto dal Corecom. L'indagine dovrà anche fotografare la quantità di conciliazioni svolte, nel territorio regionale, dai diversi soggetti abilitati.

2.3.9 Indagine sul marketing telefonico

Fenomeno assai recente ma in grande sviluppo, il *telemarketing* affianca il tradizionale lavoro commerciale delle imprese di telecomunicazioni e non solo, aggredendo il potenziale cliente (il cittadino) attraverso lo strumento telefono nella sua stessa abitazione. L'indagine proposta, realizzabile attraverso un sondaggio su un campione significativo della popolazione toscana, si propone di quantificare la vastità del fenomeno nonché la proprietà dell'uso della tecnica (promozioni, contrattualizzazione, ecc...) e l'eventuale rispetto di regole di protezione della *privacy*.

2.3.10 Indagine sulla rappresentazione di genere nelle televisioni locali

Nell'anno europeo delle pari opportunità il Corecom, in collaborazione con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità, parteciperà al progetto per l'analisi della rappresentazione di genere nell'informazione delle televisioni locali che coinvolgerà una rete di altri Corecom sul territorio nazionale. Cinque emittenti verranno monitorate in una "giornata campione", nella quale verranno individuati e visionati i notiziari attraverso una scheda di analisi costruita ad hoc. L'indagine produrrà un rapporto di ricerca che potrà essere presentato in un incontro aperto al pubblico, da realizzarsi insieme alla Commissione Pari Opportunità.

Anche nel 2007 i risultati delle indagini che saranno concluse nel corso dell'anno verranno resi pubblici attraverso la collana editoriale del Corecom o rese disponibili sul sito web del Comitato.

2.4 Tutela dei minori

Il campo d'azione del Corecom a tutela dei minori si è progressivamente allargato negli ultimi anni, diventando una delle attività qualificanti del Comitato toscano. Per il 2007 il Corecom ha intenzione di dare un ulteriore impulso a questo settore, con iniziative che spazieranno dalla ricerca alla *media education*, fino al monitoraggio delle produzioni televisive locali. Su quest'ultimo versante, il progetto qualificante è quello di avviare un percorso per selezionare le emittenti più "virtuose" alle quali attribuire un riconoscimento di visibilità che le distingua nel panorama delle oltre 40 televisioni della regione, attribuendo alla migliore il "Gonfalone d'argento media e minori" e il premio "La buona televisione", finalizzato alla produzione di una trasmissione per l'infanzia.

La convenzione quadro pluriennale firmata nel 2006 con l'Istituto degli Innocenti sarà oggetto di una declinazione annuale che porrà particolare attenzione allo sviluppo di progetti sperimentali di alfabetizzazione ai media nelle scuole, al fine di potenziare un consumo responsabile dei mezzi di comunicazione, includendo anche l'uso di internet. In particolare, le attività relative a questa macroarea tematica sono:

2.4.1 Premio “La buona televisione”

Nel programma di attività 2007 del Corecom l'interesse verso qualità e tutela dei minori nei palinsesti delle televisioni locali assume una ulteriore centralità. Da una parte l'invito pervenuta dal Consiglio regionale verso un'analisi dell'emittenza locale finalizzata al riconoscimento degli operatori “virtuosi” verso i telespettatori più piccoli, dall'altra parte l'attribuzione da parte dell'Autorità della delega sperimentale al Corecom toscano (insieme a Lombardia e Calabria) del monitoraggio in materia di tutela dei minori, ci spingono a realizzare, anche in collaborazione con il Consiglio regionale, un progetto articolato con l'obiettivo finale di identificare e rendere riconoscibili ai telespettatori della nostra regione, anche attraverso un monitoraggio della programmazione, quelle televisioni che dimostrano concretamente un impegno al rispetto dei minori. Tra queste, attraverso i giudizi espressi da una giuria di esperti e da una giuria di bambini, verrà scelta l'emittente locale più sensibile al pubblico “under 16”, alla quale sarà attribuito il premio “La buona televisione”, consistente nel “Gonfalone d'argento media e minori” e un contributo in danaro vincolato alla produzione di una trasmissione per i minori.

2.4.2 Progetti di media education

Il Corecom della Toscana avvierà nel 2007, per la prima volta, un programma di attività di *media education*. Al fine di promuovere od accrescere l'alfabetizzazione ai linguaggi della comunicazione degli studenti verranno avviati contatti con la Direzione Scolastica Regionale della Toscana per predisporre piani di intervento in alcune scuole della Regione. Saranno stabiliti gli opportuni contatti con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro, al fine di promuovere corsi di formazione e aggiornamento per i docenti sulle tematiche della comunicazione. Poiché in questi ultimi anni il Ministero della Pubblica Istruzione ha effettuato investimenti per dotare le scuole di strumentazione informatica e per preparare gli insegnanti all'uso delle tecnologie, le iniziative che il Corecom intende svolgere, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, sarebbero complementari alle azioni della scuola di Stato per accrescere e sviluppare le conoscenze sulla comunicazione sia nelle nuove generazioni sia negli operatori del sistema formativo. Analogamente il Corecom potrà favorire i programmi della Direzione Scolastica Regionale che affrontano le tematiche della violenza giovanile e del bullismo, fenomeni spesso collegati agli stili di vita ed ai messaggi offerti ai giovani dai media.

2.4.3 Indagine sui consumi mediali dei minori

La convenzione firmata nel 2006 con l'Istituto degli Innocenti consente di sviluppare l'area di interesse sui minori per quanto riguarda il gradimento e l'uso dei media, anche al fine di realizzare in modo sperimentale trasmissioni realizzate dai bambini con appositi laboratori. Sul piano organizzativo, la struttura dell'indagine è stata reimpostata, al fine di garantire la più immediata utilizzazione dei risultati intermedi, valorizzandone in tal modo la funzione applicativa, in quanto tali risultati rappresentano un contributo conoscitivo importante nell'organizzazione di altre attività rivolte alla tutela dei minori.

2.5 Convegni, seminari e formazione

Convegni e seminari saranno organizzati per la presentazione dei risultati delle ricerche concluse. Inoltre, è prevista l'organizzazione di giornate seminariali con le radio e le televisioni toscane: nei primi mesi del 2007 il Corecom si farà promotore di due giornate seminariali di incontro con le emittenti radiofoniche e televisive della regione con l'obiettivo di raccogliere le esigenze, i suggerimenti e le proposte di approfondimento che emergono dagli operatori del settore. In questo modo, oltre a favorire un utile scambio tra chi quotidianamente produce flussi di comunicazione audiovisiva locale, il Comitato potrà progettare momenti di formazione e di riflessione che rispondano direttamente alle richieste più urgenti del mondo radiotelevisivo. Inoltre, le emittenti potranno essere informate sulla progettazione dei monitoraggi previsti nel 2007 sulla programmazione radiotelevisiva nei diversi ambiti tematici di intervento.

2.6 Tavolo tecnico per il miglioramento del segnale Rai in Toscana

Il Corecom ha raccolto nel 2006 l'invito della società RaiWay a costituire un tavolo tecnico di confronto con le associazioni degli enti locali della Toscana per risolvere alcuni problemi di ricezione del segnale radiotelevisivo del servizio pubblico. Al tavolo, a cui sono stati invitati anche l'Ispettorato regionale del Ministero delle Comunicazioni e la Giunta regionale, ha avviato un lavoro di censimento delle segnalazioni dei disservizi, delegando ai comuni il ruolo di raccolta delle informazioni e al Corecom quello di punto di riferimento per il coordinamento delle attività. Presso la struttura di assistenza al Comitato sono state dunque archiviate in un *database* tutte le segnalazioni pervenute dagli enti locali e nel 2007 il tavolo verrà convocato per definire le priorità di intervento sul territorio e dare risposte alle comunità che denunciano i problemi più urgenti nella ricezione del segnale della Rai.

Seconda sezione
Funzioni delegate

Seconda sezione

Funzioni delegate

Il 2007 rappresenterà, per il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana, il quarto anno di gestione delle prime quattro funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito della convenzione siglata il 29 gennaio 2004.

L'ottimo rapporto di collaborazione con l'Autorità e con gli altri Comitati, anche nel contesto della Conferenza dei Presidenti dei Corecom, ha consentito sin qui di amministrare le deleghe assegnate con un impegno crescente e il raggiungimento di ottimi risultati.

Alla luce di tutto questo, il Corecom toscano si propone per il 2007 come luogo di innovazione tecnologica ed organizzativa nella gestione delle funzioni già assegnate e di sperimentazione per le future deleghe che l'Autorità si appresta ad affidare ai Corecom. La Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità, del giugno 2006, prevede infatti l'attribuzione, nel breve periodo, della delega del monitoraggio sulla programmazione radiotelevisiva in ambito locale (con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla qualità delle trasmissioni), la gestione a livello locale del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) e l'attività di vigilanza sulla pubblicità istituzionale degli enti pubblici.

Utilizzando in parte le risorse già assegnate nel 2006 dall'Autorità e operando in un contesto di collaborazione con l'Autorità stessa e con la Conferenza dei Corecom, sono in corso di avvio alcuni progetti di sperimentazione di sistemi innovativi relativi alla gestione delle deleghe già assegnate, che hanno l'obiettivo di razionalizzare il lavoro di ufficio ed aumentare i livelli di efficienza. In particolare, è stata sviluppata una riflessione sull'opportunità di dotarsi di una procedura informatica integrata per la gestione del "back office" della procedura delle conciliazioni e di un sistema digitale avanzato per la programmazione delle registrazioni televisive preliminari alle attività di monitoraggio.

Per quanto riguarda infine la futura delega di vigilanza sulla pubblicità istituzionale degli enti pubblici, il Corecom ha avviato una prima ricognizione per rilevare le difficoltà di reperimento delle informazioni e far emergere eventuali ipotesi di risoluzione dei problemi riscontrati.

Di seguito sono illustrati, per ciascuna funzione delegata o svolta come organo funzionale dell'Autorità, gli obiettivi che il Corecom si prefigge di raggiungere nel 2007.

1. Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazioni ed utenti in ambito locale

Il Corecom della Toscana proseguirà nel 2007 il proprio impegno nella gestione della delega sul tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazioni ed utenti.

Questa delega è senza dubbio quella che ha maggiormente impegnato la struttura di assistenza al Corecom, anche a causa della continua ed esponenziale crescita delle istanze di conciliazione presentate: nel 2005 sono triplicate rispetto al 2004 (756 nel 2005, 274 nel 2004) mentre nei primi sette mesi del 2006 le istanze presentate sono già superiori a quelle di tutto l'anno precedente (777 richieste di conciliazione nel periodo gennaio-luglio 2006). Inoltre, a partire dal mese di maggio del 2006, sempre con riferimento ai contenziosi tra

utenti e gestori di telecomunicazioni, è stata affidata al Corecom un'ulteriore competenza relativa ai provvedimenti temporanei di riattivazione dei servizi interrotti.

L'impossibilità di rispettare il termine dei 30 giorni per la conclusione della procedura di conciliazione, a causa sia dell'impossibilità di destinare a questa attività ulteriore personale, sia della difficoltà dei gestori ad istruire e presenziare oltre un certo numero di udienze di conciliazione settimanali, ha portato nel 2006 questo Comitato ad ipotizzare un progetto sperimentale di sistemi innovativi che consentano di rispondere anche ad altre criticità emergenti.

In particolare, si è valutata l'ipotesi di acquisire, anche grazie alle risorse assegnate dall'Autorità nel 2006, una procedura informatica e telematica che permetterà una organizzazione più razionale del lavoro di segreteria dell'ufficio delle conciliazioni, faciliterà l'accesso alla procedura da parte dei cittadini attraverso punti di accesso distribuiti sul territorio e semplificherà il rapporto con i gestori dei servizi di telecomunicazione, riducendo i tempi di scambio delle informazioni e consentendo di svolgere un numero maggiore di udienze.

Infine, per alcune tipologie limitate di controversie, la procedura potrà facilitare il tentativo di raggiungere un accordo tra gestore ed utente nella fase di istruttoria.

Nel dettaglio, la procedura, che prevede una interfaccia web dinamica e l'implementazione di funzioni di videoconferenza, *chat* e posta elettronica, consentirà, nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dalle delibere che disciplinano lo svolgimento dei tentativi di conciliazione:

- la razionalizzazione dell'intero processo di gestione della delega da parte della segreteria dell'ufficio conciliazioni del Corecom, con una conseguente accelerazione dei tempi di ricezione dell'istanza e di istruttoria, un prevedibile aumento delle istanze svolte e il rispetto dei tempi di svolgimento previsti dal regolamento dell'Autorità; le ricadute positive sul lavoro di ufficio riguarderebbero anche l'alimentazione automatica del *database* delle conciliazioni, la produzione di reportistica aggiornata e la gestione telematica dei contatti con gestori, utenti, avvocati;
- la facilitazione dell'accesso alla procedura per tutti i cittadini residenti in province lontane dalla sede del Corecom, attraverso dei punti di accesso assistiti distribuiti sul territorio (ad esempio, in Toscana, i PAAS, Punti di Accesso Assistito, o le postazioni dei difensori civici) che consentano la compilazione dell'istanza a distanza, inclusa la digitalizzazione degli eventuali allegati; questo, oltre a fornire un servizio senza discriminazioni di carattere geografico, consentirebbe un risparmio di tempo e di denaro per i cittadini;
- la sicurezza dei protocolli di comunicazione e l'uso di canali di comunicazione a banda larga per la trasmissione delle istanze e per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza, grazie all'utilizzo dell'infrastruttura digitale della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), ramificata su tutto il territorio regionale; questo, tra l'altro, garantirebbe l'utente dal punto di vista della *privacy* e dell'assistenza

- tecnica;
- la razionalizzazione e l'accelerazione della gestione della procedura anche per i gestori dei servizi di telecomunicazione, che già si sono espressi favorevolmente nei riguardi di questa nuova modalità di svolgimento delle conciliazioni.
 - per alcune tipologie limitate di controversie, laddove si individuassero le condizioni logistiche e la disponibilità di tutti gli attori coinvolti, lo svolgimento delle udienze di conciliazione attraverso la modalità di videoconferenza o attraverso *chat line*.

2. Vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale

Dal 2006 il Corecom della Toscana è in grado di monitorare l'intero panorama televisivo regionale (43 emittenti private e la Rai regionale) grazie alla messa in piedi di un sistema di videoregistrazione digitale realizzato in collaborazione con Mediateca Regionale Toscana.

Successivamente ad una riorganizzazione del sistema, che ha ridotto le sedi distribuite sul territorio da nove a sei e riallocato 10 dvd recorder presso la sede del Corecom, per il 2007 è prevista la acquisizione di un *software* di gestione centralizzata di tutte le televisioni toscane via remoto, attraverso un *software* che consentirà la programmazione a distanza e l'acquisizione per via telematica dei filmati.

Questo consentirà, tra l'altro, di attuare progetti di sperimentazione del monitoraggio del sistema radiotelevisivo locale, con particolare riferimento alla tutela dei minori, applicando la metodologia messa a punto nel corso del seminario "Monitoraggio dell'emittenza locale: la tutela dei minori", organizzato nel luglio 2006 in collaborazione con l'Autorità presso la Tenuta di San Rossore (Pisa).

Sul versante della ricerca, grazie allo sviluppo della convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, sottoscritta nel 2006, sono in programma due interventi a tutela dei minori.

Il monitoraggio "I minori nell'informazione televisiva locale" ha l'obiettivo di rilevare la presenza e le modalità di rappresentazione dei minori nei telegiornali e nei programmi di informazione, in analogia con quanto l'Istituto già fa sulla stampa. Il monitoraggio analizzerà alcune trasmissioni di informazione di un campione di televisioni locali della Toscana attraverso una scheda di analisi costruita sulla base delle stesse categorie tematiche utilizzate per i quotidiani, in modo da produrre dei dati e un rapporto confrontabile con il lavoro già svolto.

L'Indagine sui consumi mediali dei minori ha l'obiettivo di monitorare in un arco temporale di tre anni scolastici l'andamento delle "diete multimediali" di un campione di minori suddivisi in tre fasce d'età ritenute cruciali per la socializzazione ai media. In particolare, il progetto prevede l'individuazione di cinque classi di terza elementare, cinque classi di prima media inferiore e cinque classi di prima media superiore, per un totale di quindici classi e circa trecento studenti. Per semplificare la distribuzione dei questionari, il campione non sarà rappresentativo della popolazione infantile toscana, ma verrà concentrato nella provincia di Firenze, con il coinvolgimento di scuole cittadine ed altre scuole periferiche, anche nei comuni dell'*hinterland*. La scelta delle classi consentirà di seguire per tre anni gli studenti, attraverso la somministrazione di questionari allo stesso campione, in due fasi per ciascun ciclo scolastico.

3. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale, il Corecom agirà come di consueto a seguito di denunce, garantendo ai soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio o una televisione la possibilità di richiedere all'emittente, privata o pubblica, la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa.

Il Corecom, verificata la fondatezza della richiesta, ordina all'emittente la rettifica; nel caso in cui essa non ottemperi, il Corecom trasmette la relativa documentazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale può decidere l'irrogazione di sanzioni.

4. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Sul versante della vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media locali, che il Corecom mette in atto sulla base di segnalazioni circostanziate, nel corso dei primi tre anni di attività non sono state segnalate violazioni. Per il 2007, il già citato sistema digitale di videoregistrazione della programmazione televisiva locale consentirà di realizzare un monitoraggio attivo. Per quanto riguarda l'editoria, saranno individuate le testate a diffusione regionale su cui svolgere un monitoraggio a campione.

**Risorse finanziarie assegnate al
Corecom per l'anno 2007**

Risorse finanziarie assegnate al Corecom per l'anno 2007

Si riportano di seguito le risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2007 sul capitolo destinato al funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (capitolo 5200), con la specifica delle attribuzioni ai relativi articoli:

art. 5210	<i>Indennità di funzione e trattamento economico di missione</i>	€ 240.000
art. 5220	<i>Spese per l'attuazione del piano di attività</i>	€ 80.000
art. 5230	<i>Spese per studi, ricerche e il conferimento incarichi (L. R. 8 marzo 2001, n. 12 e successive modifiche)</i>	€ 80.000
art. 5240	<i>Spese per piccola rappresentanza</i>	€ 1.600
art. 5250	<i>Spese per la gestione delle deleghe dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 30, L. R. 22 giugno 2006, n. 22)</i>	€ 64.112,14
	TOTALE RISORSE	€ 465.712,14

Allegato 1
Disegno di legge Gentiloni

Allegato 1

Schema di disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

Articolo 1 Principi generali

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

Articolo 2 Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale

1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

4. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola "spot" è sostituita dalla seguente: "messaggi".

5. All'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al primo periodo le parole "dagli spot" sono sostituite dalle seguenti: "dai messaggi" e le parole "gli spot"

dalle seguenti “i messaggi” e al secondo periodo le parole “dagli spot” sono sostituite dalle seguenti: “dai messaggi”.

6. All’articolo 43 comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo aggiungere il seguente : “al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio”.

Articolo 3

Disposizioni per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle infrastrutture a banda larga

1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ed alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi.

4. All’esito dell’approvazione del progetto, e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

5. Le frequenze rese disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalità rientrano nella disponibilità del Ministero che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la

più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestri su frequenze analogiche. Fatte salve le disposizioni del periodo che precede, i trasferimenti di cui all'articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per l'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

7. Dal 30 novembre 2012, e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

8. Alla data del 30 novembre 2012 e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare più del 20% della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012, e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne fanno richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce

con propria delibera, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma.

Articolo 4

Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione

1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
- b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati;
- c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
- d) tener conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;
- e) assicurare la piena attuazione dell'art.1, comma 6, lett.b) punto 11 della legge 31 luglio 1997 n.249.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall'art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. L'Autorità è a tal fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi dell'art.1, comma 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Articolo 5

Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle sue disposizioni.
2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2 comma 3 e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, l'Autorità all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3 della presente legge è accertata, o comunque persiste, successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'Autorità può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Articolo 6.

Abrogazioni e modificazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole “compresa la pay per view”;
 - b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole “iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”;
 - c) l'articolo 27, comma 3;
 - d) all'articolo 31, comma 1, le parole “compresa la pay per view”;
 - e) all'articolo 43, comma 10 le parole “da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi”;
 - f) l'articolo 51, comma 3.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera l) e all'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole "sistema integrato delle comunicazioni" sono sostituite dalle parole "settore delle comunicazioni".

3. L'articolo 43, comma 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: "Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare – ai sensi degli articoli 2359 e 2497- septies del codice civile – situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo."

4. L'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: "L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e);

c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

5. Dopo l'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente comma 2bis:

"Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

6. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 3 maggio 2004, n. 112: 21, 23 comma 5, 25 comma 12.

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 7
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica

Articolo 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 2
Contratto nazionale di
servizio tra il Ministero delle
Comunicazioni e la Rai

Allegato 2

Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato "Testo Unico") e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d'intesa con il Ministero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.

2. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

Oggetto del contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria, anche tramite i soggetti di cui al comma 2, svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, alla realizzazione dei contenuti editoriali, alla erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, alla predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse necessari per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. L'offerta va caratterizzata da una gamma di contenuti e da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificità della missione che è chiamato a svolgere rispetto

alla radio-televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone d'abbonamento. A tal fine sono riconosciuti quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione; la salvaguardia dell'identità nazionale, di quelle locali e delle minoranze linguistiche; l'evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo ammodernamento; il contesto dei rapporti europei ed internazionali; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realtà della vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili, della solidarietà, della condizione femminile e delle pari opportunità, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalità, di disgregazione e di emarginazione sociale; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane della popolazione.

4. Per raggiungere tali obiettivi la Rai è tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio pubblico indicati dall'articolo 45 del Testo Unico con riferimento alla copertura del territorio, all'accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un'offerta editoriale equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni; la promozione e la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la loro estensione alla collettività; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.

5. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale ed internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori;

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica ed umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 7.

Articolo 3

Qualità dell'offerta e valore pubblico

1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione.

2. La Rai svilupperà in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del comitato scientifico di cui al comma 8 un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta contenuti nel presente articolo e nell'articolo 2. Tale sistema, oltre ad avvalersi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi già presenti, quali quelli di misurazione dei rating e quelli di monitoraggio dell'offerta, sarà costituito da due distinti strumenti:

- una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;
- una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.

3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione quotidiana;
- riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;
- pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;
- ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;
- avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via web e le interviste effettuate in sovrimpressionamento attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo;
- rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l'arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;

- rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, l'imparzialità, l'indipendenza e l'obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione trimestrale;
- rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico.

5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 verranno sintetizzati in tre macro indicatori:

- un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;
- un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di indipendenza, di obiettività, di capacità di intrattenimento, di originalità;
- un macro indicatore di corporate reputation che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi.

6. La concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal comitato scientifico di cui al comma 8. Il comitato delibererà in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.

7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità regolare e con un adeguato risalto comunicativo.

8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e veri-

ficare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni un comitato scientifico composto da sei membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui tre designati dalla Rai ed uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno designato dal Ministero. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del contratto di servizio. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due terzi dei componenti. Tale comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.

CAPO II - L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI

Articolo 4

L'offerta televisiva

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri, fatta salva l'ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai generi di seguito indicati:

- a) **Informazione:** notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare;
- b) **Approfondimento:** supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche, rubriche tematiche di rete o di testata, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti ai temi dell'attualità interna ed internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo interreligioso; celebrazioni liturgiche;
- c) **Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità:** trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

d) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico; alfabetizzazione circa l'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a partire da internet; interazione multimediale con i programmi della didattica e dell'aggiornamento scolastico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema scolastico; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile e a quella della popolazione anziana;

e) Turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell' "Italia nel mondo", valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale;

f) Spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica sia classica che leggera;

g) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;

h) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;

i) Promozione dell'audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici.

2. La Rai è tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera i) non meno del 65 per cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di prime time.

3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l'indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva.

4. La Rai è tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria; sviluppare la diffusione di dati relativi ad informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e comunicazioni di servizio; incrementare i sottotitoli per non udenti e per comunità straniere; implementare i servizi regionali e locali.

Articolo 5 **L'offerta radiofonica**

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:

- a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;
- b) Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici basati anche sul contraddittorio delle opinioni e delle posizioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive;
- c) Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; programmi dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;
- d) Cultura, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi;
- e) Musica ed intrattenimento: fiction radiofonica; riduzioni teatrali dei grandi classici;

rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite, di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica, sinfonica leggera e contemporanea; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) Servizio: notiziari, rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; programmazione per non vedenti (audiodescrizioni TV);

g) Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale, le condizioni meteo, dedicati in particolare all'utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.

2. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico e del suo ascolto anche in condizioni di mobilità, è tenuta a:

a) ampliare il contenuto dell'offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;

b) sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialità.

3. La Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi indicati al comma 1.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 1.

Articolo 6 **L'offerta multimediale**

1. La Rai si impegna a valorizzare la propria produzione editoriale e i propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

2. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri siti al fine di estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per internet e dare crescente visibilità all'offerta di specifici contenuti Rai, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l'offerta di contenuti sui propri siti, a:

- a) facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell'utenza, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito internazionale;
- b) rendere disponibile una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla Rai agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, avendo cura di rendere disponibili i contenuti trasmessi dalla televisione e dalla radio successivamente alla trasmissione di tali contenuti;
- c) destinare una quota crescente di risorse finanziarie all'acquisizione di diritti per la diffusione sul web di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti;
- d) offrire una produzione di contenuti specifica;
- e) offrire all'utenza la possibilità di scaricare via internet una selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla Rai mediante proventi dei canoni di abbonamento, con particolare riferimento anche ai programmi di cui alle lettere d), f) e h) del precedente articolo 4, comma 1;
- f) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, e a valutare la possibilità di pubblicare, previa adozione di apposite linee guida, contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
- g) promuovere i propri siti attraverso i programmi radiotelevisivi, con l'obiettivo di incrementare il numero di utenti unici;
- h) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato;
- i) sviluppare contenuti prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze delle comunità di Italiani residenti all'estero e la promozione economico, culturale e turistica del Paese all'estero.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

CAPO III - L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI

Articolo 7

Programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.
3. Nella medesima fascia oraria sulle reti televisive generaliste terrestri va realizzata una quota di programmazione dedicata ai minori non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.
4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 6.
5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.
6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, si impegna ad adottare sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai si impegna ad evidenziare i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, si impegna a promuovere l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul Televideo.

Articolo 8

Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

1. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione di telegiornale tradotta nella lingua dei segni (LIS) su ciascuna delle sue reti generaliste terrestri.

2. La Rai è tenuta a favorire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e del proprio portale internet.

3. La Rai è tenuta altresì a:

- incrementare il volume delle offerte specifiche di cui al comma 2 di almeno il 10 per cento nell'arco del triennio di validità del presente Contratto rispetto al precedente, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- ampliare progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati;
- migliorare la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali di rappresentanza delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento.

5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attività sociali che hanno priorità nella programmazione.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della

violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività.

7. Nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

Articolo 9

Programmazione televisiva per l'estero

1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a definire una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

3. La Rai potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

4. La Rai si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.

5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l'Italia.

Articolo 10

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli

produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attività la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l'infanzia.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multiplatforma".

5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.

6. La Commissione paritetica di cui all'articolo 37 verificherà su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l'equilibrato rapporto degli inve-

stimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

Articolo 11

Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per le Province di Trieste, Gorizia ed Udine.

3. Al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 12

Rete parlamentare

1. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palin-

sesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

4. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.

Articolo 13

Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità

1. La Rai è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

- a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi ai diversi segmenti di utenza;
- b) estensione della copertura della diffusione del segnale;
- c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
- d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
- e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;
- f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).

3. La realizzazione delle attività del progetto di cui al comma 2 verrà regolamentata sulla

base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovrà, tra l'altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

Articolo 14 **Audiovideoteche**

1. La Rai si impegna a implementare il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti contratti di servizio proseguendo la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 15 **Qualità tecnica del servizio**

1. La Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai si impegna a:

- a) definire indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;
- b) monitorare costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;
- c) esercitare ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;
- d) assicurare un costante e diligente rapporto con l'utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;
- e) aprirsi ai contributi ed alla collaborazione degli Istituti di ricerca;
- f) assicurare una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell'allegato B.

3. La Rai si impegna ad assicurare un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

4. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla Rai tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

5. La Rai si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai è tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

Articolo 16

Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderlo localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Articolo 17

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato C.

Articolo 18 **Autorizzazione all'esercizio degli impianti**

1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e di apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:

- a) caratteristiche radioelettriche;
- b) area di servizio;
- c) destinazione delle opere;
- d) costi preventivati;
- e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai è tenuta a comunicarne i motivi al Ministero.

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

Articolo 19

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

Articolo 20

Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La Rai ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Articolo 21

Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale

1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma restando la sua diretta responsabilità verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, è autorizzata sin d'ora a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di trasmissione dalla modalità analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di garanzia.

Articolo 22

Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital

1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, entro la data dello switch off nelle due aree all digital, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.

2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai si impegna, altresì, ad anticipare lo spegnimento di una rete in analogico, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2006.

3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai, nel periodo che precede lo switch off, è tenuta a realizzare tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.

4. La Rai è anche tenuta a realizzare le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 23

Transizione al digitale

1. In vista dell'approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai si impegna ad attuare i compiti di cui al comma 3 nell'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonché future, disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 70 per cento della popolazione in ambito nazionale.

3. In tale ambito la Rai è tenuta a:

- partecipare alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
- sviluppare la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
- adeguare, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilità di accesso e fruizione;
- realizzare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva.

4. La Rai è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.

Articolo 24

Contenuti della televisione digitale in chiaro

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai si impegna ad attuare una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite.

2. La Rai si impegna, altresì, a destinare una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.

4. La Rai è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.

Articolo 25

Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La Rai è tenuta a verificare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, si impegna a stipulare con il Ministero un apposito Accordo di programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione

delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Articolo 26 **Neutralità tecnologica**

1. La Rai si impegna, ove possibile, a garantire la disponibilità dei suoi canali in chiaro su tutte le piattaforme distributive.

Articolo 27 **Copertura finanziaria**

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.

Articolo 28 **Ricerca e Innovazione**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre.

Articolo 29 **Servizi sperimentali**

1. La Rai, d'intesa con il Ministero, può:

- a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
- b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
- c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "società dell'informazione";
- d) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico;
- e) progettare ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali "pay".

2. La Rai può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.

Articolo 30

Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea, volti alla valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;

b) servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione, all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;

c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e delle persone con disabilità, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La Rai si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

Articolo 31

Accessibilità alla programmazione diffusa in simulcast

1. La Rai si impegna altresì a verificare le possibili modalità tecniche per assicurare agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifi-

cazioni, l'accesso alla programmazione Rai diffusa sulle reti in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalità attuative per l'adempimento di quanto previsto al comma 1.

CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 32

Criteri economici di gestione

1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);

b) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

- b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
- c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

Articolo 33
Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000).

Articolo 34
Canone di abbonamento

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle comunicazioni può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 37, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

Articolo 35
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la Rai metterà a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive modificazioni.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

Articolo 36
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai è tenuta a costituire,

alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere – anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l'adempimento.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 38

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esamina le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto. La Sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo le indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

Articolo 39 **Vigilanza e controllo**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Articolo 40 **Sanzioni**

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

Articolo 41 **Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari**

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 42

Adeguamento del contratto nazionale di servizio

1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

Articolo 43

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2010-2012.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.